

ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.06.2012

COMUNE DI TERDOBBIATE

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

(Approvato dal Consiglio Comunale di Terdobbiate con Deliberazione n.6 in data 20.06.2012)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 3 - Abitazione principale
- Art. 4 – Pertinenze all’abitazione principale
- Art. 5 – Aliquote
- Art. 6 – Detrazioni
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 – Aree fabbricabili
- Art. 9– Versamenti
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 - Dichiarazioni
- Art. 12 – Responsabile del tributo
- Art. 13 – Potenziamento dell’ufficio tributi
- Art. 14 - Norme di rinvio
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Terdobbiate dell'imposta municipale propria istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi; in particolare quanto previsto dal D.L. 201/2011 e s.m.i. e per quanto compatibili dagli art.8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n.23 e dal D.Lgs. 504/1992.

Art. 2 **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.**

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art.2 del Decreto Legislativo n.504/1992. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.13 c.2 del D.L. 201/2011 sono i seguenti:

- *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione INPS, contribuzione agricola, categoria coltivatori diretti o dalla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 80 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- *terreno agricolo*: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Art. 3 **Abitazione principale**

Ai sensi dell'art.13 c.2 del D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per dimora abituale si intende quella in cui il possessore ha posto il centro dei suoi interessi e affari, anche affettivi.

Si considera ai fini del presente regolamento abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o

concessa in comodato ad un familiare.

Art. 4 **Pertinenze dell'abitazioni principale**

Ai sensi dell'art.13 c.2 del D.L. 201/2011 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il possessore di due o più unità pertinenziali di una stessa categoria, potrà considerare ai fini del presente articolo pertinenza dell'abitazione principale quella che ritiene opportuna a sua discrezione, purché effettivamente a servizio dell'abitazione principale ai sensi del codice civile.

Art. 5 **Aliquote**

Le aliquote sono quelle annualmente definite dal Comune secondo le disposizioni di legge prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di imposizione, fatto salve eventuali facoltà di ridefinizione stabilite da norme di legge.

Art. 6 **Detrazioni**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle sue eventuali pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, è ripartita una detrazione, di importo pari ad € 200,00 fra i soggetti passivi in base alle disposizioni già in vigore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili.

Detto importo si intenderà automaticamente modificato per interventi legislativi o se annualmente rideterminata dal Comune.

L'ulteriore detrazione, prevista per gli anni 2012 e 2013, di euro 50,00 e fino ad un massimo di euro 400,00, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà ripartita fra i soggetti passivi d'imposta secondo la seguente casistica, elencata in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- se un solo soggetto passivo adibisce l'immobile ad abitazione principale, la detrazione spetta al 100% a detto soggetto passivo;
- se due soggetti passivi adibiscono l'immobile ad abitazione principale la detrazione spetta in misura del 50% cadauno.
- se il soggetto passivo dell'imposta non ha propri figli infraventiseienni conviventi non può usufruire della detrazione d'imposta aggiuntiva di euro 50,00.

Ai fini della detrazione di euro 50,00 l'età dei figli si considera in base alla data di nascita, considerando, al compimento del 26° anno d'età, come spettante per l'intero mese per i nati a partire dal 16° giorno del mese, mentre per i nati fino al 15° giorno del mese, come spettante fino al mese precedente.

Art. 7 **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti o utilizzati dal Comune di Terdobbiate, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative e religiose, a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

Le esenzioni previste dal presente articolo non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 8 **Aree fabbricabili**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio per zone omogenee.

Periodicamente e per zone omogenee il Comune può determinare il valore venale di riferimento; allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dal Comune.

Art. 9 **Versamenti**

L'imposta municipale propria è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia validi i versamenti effettuati da un contitolare anche a nome degli altri, purché complessivamente il versamento sia di pari importo alla somma dei versamenti dovuti singolarmente e se ne sia stata data comunicazione scritta al Comune di Terdobbiate entro il termine per la presentazione della dichiarazione sui redditi per l'anno di imposta del versamento suddetto.

L'imposta dovrà essere versata in acconto e a saldo secondo le scadenze di legge; il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato secondo le aliquote dell'anno di imposta di riferimento o secondo quelle dell'anno precedente a discrezione del contribuente; il saldo sarà determinato dalla differenza fra l'imposta dovuta per l'intero periodo e quella versata in acconto; per l'anno 2012 l'acconto potrà essere versato secondo le aliquote base stabilite dalla legge.

Non si dovrà procedere a versamento per importo inferiore ad € 1,00 per mese, pari ad € 12,00 su base annua.

Art. 10 **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Per le somme versate e non dovute il contribuente oltre a quanto previsto al primo capoverso può operare la compensazione con l'imposta dovuta per gli anni successivi, dandone comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta compensazione.

Art. 11 **Dichiarazioni**

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, in quanto ancora in vigore, fermo restando la validità ai fini dell'imposta municipale propria delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai fini dell'ICI e già agli atti del Comune.

Art. 12
Responsabile del tributo

Responsabile dell'imposta municipale propria è ordinariamente il responsabile dei tributi o altra persona individuata dalla Giunta Comunale.

Art. 13
Potenziamento dell'ufficio tributi

Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della Legge 662/1996, dall'art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.446/1997 e dal comma 6 dell'art.14 del D.Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito dell'Imposta Municipale Propria può essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, sia dipendente del Comune che di altro incaricato o convenzionato.

Art. 14
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 201/2011. Qualora successive modifiche ed integrazioni del suddetto decreto comportassero incompatibilità con quanto previsto dal presente regolamento, si intendono applicabili sempre le modifiche intervenute ex lege. Analogamente se il Ministero competente o l'agenzia delle Entrate ridefinissero o dessero interpretazioni autentiche sulla normativa rilevante ai fini dell'imposta municipale propria, incompatibili col presente regolamento, si intendono sempre applicabili le disposizioni ministeriali intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.